



COMUNE DI NAPOLI
AREA PATRIMONIO
Servizio Sicurezza Abitativa

Ordinanza sindacale n.689 del 20.06.2025

OGGETTO: Provvedimento a tutela della pubblica incolumità per il fabbricato di via Acate n. 64. ID. 572/25

IL SINDACO

Considerato lo sciame sismico iniziato il giorno 13.03.2025 alle ore 1:25 e caratterizzato da eventi sismici di particolare intensità (magnitudo massima $M_d = 4.6 \pm 0.3$);

Premesso che L'immobile di via Acate 64, colpito da dissesto, è stato oggetto di verifica da parte di tecnici abilitati alla compilazione delle schede AeDES, Visti gli esiti della Scheda AEDES acquisita il 30/03/2025 con protocollo PG/2025/0293698 per l'edificio in via Acate civ.64 dove si rileva che *"l'inagibilità parziale è riferita agli appartamenti piano primo interno 5 e piano secondo interno 8"*.

Il Servizio Sicurezza Abitativa del Comune di Napoli emetteva diffida il 29/04/2025 PG/2025/0390053 per *"non praticare e non far praticare l'unità immobiliare al piano 5 interno 1 e l'unità immobiliare al piano secondo, interno 8, oltre ad eseguire immediatamente tutte le misure necessarie per garantire l'incolumità delle persone e l'integrità dei beni da temuti crolli/cedimenti della struttura stessa"*.

Il resoconto della Scheda Aedes acquisita il 30/03/2025 PG/2025/0293698, riporta il seguente giudizio di agibilità: B, ovvero Edificio temporaneamente inagibile (in tutto o in parte) ma agibile con provvedimenti di P.I e nello specifico prescrive: *"l'inagibilità parziale è riferita agli appartamenti: 1) piano primo interno 5, per la presenza di danneggiamento degli archi sovrastanti i balconi di cucina e camera da letto; e 2) piano secondo, interno 8 per il danneggiamento di due tramezzi, uno divisorio tra corridoio e camera da letto, con presenza di decoro in vetro, l'altro tramezzo con archetto decorativo posto tra cucina e disimpegno. L'agibilità è subordinata al ripristino degli archi di cui al punto 1) e delle tramezzature di cui al punto 2)."*

Rilevato che agli atti del Servizio Sicurezza Abitativa, nonostante la diffida, risulta acquisito il Certificato di regolare esecuzione dei lavori di eliminato pericolo acquisito al protocollo dell'ente al PG/2025/493531 del 29/05/2025, relativo alla sola unità immobiliare ubicata al piano primo interno 5 e pertanto idoneo a chiudere il procedimento unicamente in relazione a tale unità immobiliare interno 5."

Considerato che allo stato i dissesti rilevati costituiscono potenziali pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e, pertanto, sussiste l'urgenza di provvedere ad eseguire i relativi accertamenti con le eventuali opere provvisorie di messa in sicurezza al fine di eliminare ogni pericolo per la tutela dell'incolumità delle persone e l'integrità dei beni.

Visti

- la Legge n.241 del 7 agosto 1990 smi, *Nuove norme sul procedimento amministrativo*;
- il Decreto legislativo n.267 del 18 agosto 2000 smi, *Testo unico sull'ordinamento degli enti locali* e in particolare l'articolo 54, comma 4 che prevede che il Sindaco, quale ufficiale di Governo, adotta provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica;
- il *Regolamento edilizio* approvato con decreto dell'Amministrazione provinciale n.604 del 6 agosto 1999, così come modificato e integrato dalle norme di attuazione della variante generale al PRG, approvata con DPGRC n.323 del 11 giugno 2004 e dalla Delibera Consiliare n.37 del 18 novembre 2011.

Preso atto che il presente provvedimento contiene dati personali trattati in conformità alle condizioni di cui all'art.6, co.1 del Regolamento UE 2016/679 e opportunamente nascosti ed oscurati.

Tanto premesso,

Il Dirigente
Valeria Vanella

ORDINA

A Omissis domiciliato per la carica in Napoli alla via Diocleziano n. 374:

- a scopo cautelativo di non praticare e far praticare "ad horas" *l'unità immobiliare al piano secondo interno 8*.
- ad effettuare le immediate misure necessarie a garantire l'incolumità delle persone e l'integrità dei beni da temuti crolli/cedimenti della struttura stessa, mediante l'esecuzione di un accurata verifica tecnica di tutte le facciate dell'immobile compreso ogni corpo aggettante, con le eventuali opere di messa in sicurezza dei luoghi in ottemperanza al *Regolamento edilizio* e di quanto ritenuto necessario per rimuovere lo stato di pericolo.

I soggetti destinatari del provvedimento, ultimate le opere di assicurazione e/o gli accertamenti, sono tenuti a presentare, tramite invio telematico a mezzo PEC, al protocollo generale del Comune di Napoli e al medesimo Servizio, il relativo **certificato di regolare esecuzione dei lavori di eliminato pericolo** (Modello CEP) redatto secondo il modello periodicamente aggiornato prelevabile dal sito istituzionale del Comune di Napoli, Aree tematiche Urbanistica, Patrimonio, Politiche per la Casa, Cimiteri cittadini - Servizio Sicurezza Abitativa, a firma di tecnico abilitato, dal quale deve risultare che a seguito degli accertamenti effettuati e degli interventi eseguiti è stato eliminato ogni pericolo per la tutela di incolumità delle persone e integrità dei beni specificando se le zone interdette possono essere praticate oppure se persistono limitazioni alla praticabilità.

Il medesimo soggetto viene informato che:

- eventuali danni a persone e cose derivanti dal mancato rispetto del presente provvedimento saranno a carico dello stesso soggetto destinatario del medesimo provvedimento;
- l'accesso alle aree interdette sarà consentito esclusivamente ai tecnici abilitati e alle ditte incaricate per l'effettuazione del ripristino delle condizioni di sicurezza;
- in caso di inottemperanza sarà inoltrata denuncia all'Autorità Giudiziaria per i reati di cui agli articoli 650 e 677 del *Codice Penale*, salvo ogni ulteriore provvedimento e sanzioni previste dalla normativa vigente, anche nel caso di presentazione di CEP difforme alle modalità indicate;
- per l'esecuzione delle opere definitive di sistemazione dell'immobile si dovrà acquisire idoneo titolo edilizio, nonché i relativi atti di assenso rilasciati dagli enti competenti;
- va regolarizzata presso il servizio competente l'eventuale occupazione di suolo pubblico interessato dall'interdizione delle aree e/o dall'installazione di opere di messa in sicurezza ai sensi del vigente *Regolamento COSAP*;
- il presente provvedimento potrà essere impugnato al *Tribunale Amministrativo Regionale della Campania* entro il termine di 60 giorni dalla notifica, ovvero, entro 120 giorni con ricorso straordinario al *Presidente della Repubblica* nei modi previsti dal *Codice del processo amministrativo* approvato con Dlgs n.104 del 2 luglio 2010 smi.

Il presente provvedimento è sottoscritto digitalmente.

Il Sindaco
Gaetano Manfredi

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'articolo 24 del Decreto Legislativo n.82 del 7 marzo 2005 smi, Codice amministrazione digitale. Il presente provvedimento è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'articolo 22 del Dlgs n.82/2005 smi.